Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 aprile 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 *ottobre* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 123

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BERTONE Flavio Luigi, nato il 1° gennaio 1922 a Sarzana (La Spezia). — Giovane, fervente patriota, entrato fra i primi nella resistenza, organizzava con sagace capacità i primi nuclei di guerriglieri nelle locali formazioni partigiane fino a costituire una brigata di cui veniva nominato comandante. Nel corso di numerosi combattimenti contro soverchianti forze avversarie, guidando abilmente i suoi uomini si batteva per venti mesi con audace arditezza, infliggendo al nemico sensibili perdite in uomini e mezzi e contribuendo così validamente alla liberazione del territorio dall'oppressore straniero. — Sarzana (La Spezia), 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

COZZOLINO Innocente, nato il 13 settembre 1917 a Roma. — Ufficiale di complemento in servizio oltre confine, entrava, all'armistizio, nella lotta della resistenza organizzando con brillanti risultati i primi reparti partigiani italiani in Jugoslavia ed infondendo loro, con la parola e l'esempio, il suo elevato amore per la libertà. Assumeva il comando di una grande formazione che portava a vittoriose azioni. Nel corso di un duro combattimento contro avversario di gran lunga superiore in uomini e mezzi ed appoggiato dall'aviazione, dirigeva da posizione avanzata i suoi dipendenti contribuendo efficacemente con il fuoco delle armi pesanti in dotazione a contenere il nemico. Accortosi che questi stava tentando una pericolosa azione avvolgente, passava con un pugno di animosi, incurante del fuoco avversario che batteva duramente le sue posizioni, al contrattacco per sventare il piano nemico. Riuscito con l'ardita azione di sorpresa a disordinare le file avversarie, sfruttava immediatamente la situazione portandosi alle spalle dello schieramento nemico, provocandovi ulteriore disorientamento e facendo così capovolgere le sorti dell'azione a favore del reparto partigiano. Brillante esempio di capacità di comandante, di spirito di iniziativa e di alto sprezzo del pericolo. — Quota S. Giorgio (Spalato - Jugoslavia), 1° ottobre 1943

INVERNICI Mario Giuseppe, nato il 22 aprile 1909, in Colognola al Piano, ora Bergamo. — Fervente patriota, entrava nella resistenza prodigandosi attivamente nell'organizzazione delle locali formazioni partigiane e favorendo con ogni mezzo l'espatrio di prigionieri alleati. Arrestato quattro volte ed atrocemente torturato, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana, riuscendo infine a riavere la libertà per l'energica reazione di alcuni audaci commilitoni. Ritornato subito alla lotta, benchè scoperto e ricercato, continuava con immutato fervore la sua attività partigiana, contribuendo validamente all'esito finale della guerra di liberazione. — Lombardia, 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

FABBRI Aldo, nato il 5 febbraio 1925 a Ronco Scrivia (Genova). — Giovane ed ardito combattente, partecipava a numerose azioni della lotta partigiana, comportandosi da valoroso tanto da meritarsi la nomina a comandante di distaccamento. Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie asserragliate in una caserma, pur venuto a conoscenza che suo padre era ivi tenuto in ostaggio, continuava a combattere con la massima risolutezza, riuscendo con i suoi uomini a sopraffare il nemico ed a salvare il padre e le sorti del combattimento. — Ronco Scrivia, marzo 1945.

MONTAN Francesco Giuseppe, nato il 2 agosto 1908 a Sampierdarena (Genova). — Entrato tra i primi nella resistenza, oltre a svolgere subito compiti direttivi del movimento insurrezionale, partecipava a numerose azioni, mettendo in evidenza eccezionale coraggio, spiccate capacità organizzative ed elevato spirito di sacrificio a capo di importanti incarichi di comando. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, si batteva strenuamente con pochi altri arditi e, benchè ferito ad un braccio, muoveva all'assalto. Ferito nuovamente ed impossibilitato a proseguire, incitava i suoi uomini fino al vittorioso esito dell'azione. — Liguria, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

PELLICCIA Vittorio, Umberto, Francesco, nato il 29 ottobre 1920 a Carrara (Massa Carrara). — Invalido di guerra, entrava all'armistizio fra i primi nella resistenza e partecipava a molteplici, rischiose azioni, comportandosi con valore e meritandosi la nomina a vice comandante di brigata partigiana. Durante un duro attacco contro posizione nemica, si batteva strenuamente alla testa dei suoi uomini, riuscendo ad impossessarsi per ben due volte della posizione più importante del sistema difensivo avversario ed infliggendo al nemico sensibili perdite in uomini e mezzi. — Toscana, 8 settembre 1943-11 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

ALLIZOND Natale, nato il 24 novembre 1906, a Bardonecchia (Torino). — Sottufficiale dell'esercito, entrava all'armistizio nelle locali formazioni partigiane e partecipava valorosamente a numerose azioni contro autocolonne nemiche, tanto da meritarsi la nomina a comandante di compagnia partigiana. Portatosi in territorio straniero per sfuggire ad un pesante rastrellamento nemico, rientrava poi in Patria e riprendeva con rinnovato ardire la lotta partigiana. Catturato e condannato a morte, veniva liberato dalla vittoriosa insurrezione finale. — Val Chisone - Francia - Val Varaita - Val Pellice - Alta Val Susa (Piemonte), settembre 1943-aprile 1945.

BARBERO Anna Rosalia, nata il 12 luglio 1924, a Morozzo (Cuneo). — Partigiana di animo indomabile, partecipava per lunghi mesi con indomito coraggio, alla più intensa e pericolosa

attività partigiana, disimpegnando validamente rischiosi incarichi quali staffetta, portatrice di esplosivo ed elemento di collegamento nelle missioni più pericolose. Catturata e seviziata, nulla rivelava che potesse danneggiare la causa partigiana. Condannata a morte veniva salvata in extremis con uno scambio di prigionieri. Liberata, partecipava agli ultimi combattimenti insurrezionali durante i quali assisteva alla morte del fratello eroicamente caduto durante l'azione. — Cuneo, 28 aprile 1945.

BONFANTI Innocente Stefano, nato il 15 dicembre 1887 a Bosisio Parini (Como). — Fervente patriota, si prodigava con ogni energia ad organizzare le prime formazioni partigiane locali, ospitando nella sua abitazione apparecchi radio trasmittenti per il servizio lanci degli alleati. Fatto prigioniero e torturato, nulla svelava che potesse nuocere alla causa della resistenza. Trasferito nei campi di eliminazione di Flössemburg e Dacau, tornava in Patria, permanentemente inabile al lavoro ma saldissimo di patriottico slancio. — Lombardia, ottobre 1943-maggio 1945.

CROCI

AMBROGGI Angelo, nato il 21 gennaio 1922, a Castell'Arquato (Piacenza). — Allievo ufficiale in servizio, entrava all'armistizio nella resistenza, comportandosi da valoroso in numerose azioni e meritandosi la nomina a comandante di distaccamento partigiano. Ricevuto il compito di attaccare forti unità di retroguardia avversaria in ritirata, assolveva con pochi gregari brillantemente il compito, infliggendo al nemico sensibili perdite. — Savigliano (Piemonte), 29-30 aprile 1945.

BARALIS Luca, nato il 13 novembre 1925 in Acceglio (Cuneo). — Giovane caposquadra partigiano, prendeva parte a numerose imprese, distinguendosi per calma e decisione. Durante un pesante rastrellamento nemico, si batteva valorosamente per contenere con intenso fuoco l'avanzata dell'avversario procurandogli sensibili perdite. — Pilone della Moretta - Vallone (Cuneo), 30 luglio 1944.

BERTINA Davide, nato il 5 aprile 1926 a Colleretto Parella ora Colleretto Giacosa (Torino). — Valoroso partigiano già ferito e catturato in combattimento, condannato a morte e graziato, rientrava immediatamente nelle file della sua formazione. Sorpreso durante un servizio di pattuglia da superiori forze avversarie fronteggiava il nemico con esemplare sangue freddo e sprezzo del pericolo riuscendo infine a riportare tutti i suoi uomini alla base. — Cascinetta d'Ivrea, 15 marzo 1945.

BREDA Eugenio, nato il 5 marzo 1921 a Fregona (Treviso). — Comandante di battaglione partigiano, partecipava a numerose azioni della resistenza, comportandosi da valoroso. In occasione di un importante attacco ad una posizione avversaria, si lanciava audacemente alla testa di pochi dipendenti all'assalto all'arma bianca riuscendo ad avere ragione del nemico. — Ceron di Cappella Maggiore (Veneto), 25 luglio 1944.

CAMINATI Lodovico, nato il 4 gennaio 1909 a Gropparello (Piacenza). — Per non servire il nemico abbandonava il proprio reparto, arruolandosi nelle formazioni partigiane e al comando di nuclei di patrioti prendeva parte a varie azioni di guerriglia dando ripetute prove di coraggio, audacia e sprezzo del pericolo. — Castelfogliano - Alseno - Carpaneto - Serrò di Bettola (Piacenza), 16 giugno 1944-28 aprile 1945.

(3707)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **179.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Marina, in San Benedetto del Tronto.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Marina, nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 149. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **180.**

Riconoscimento della personalità giuridica della badia primaziale di S. Anselmo, con sede in Roma, dell'Ordine dei benedettini.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della badia primaziale di S. Anselmo, con sede in Roma, dell'Ordine dei benedettini.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 150. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **181.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele Arcangelo e di S. Egidio, nel comune di Rocca Santa Maria.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 20 aprile 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Michele Arcangelo, in frazione Riano del comune di Rocca Santa Maria (Teramo), e di S. Egidio, in località Acquaratola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 151. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **182.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Buon Consiglio, nel comune di Bedollo.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° gennaio 1969, integrato con dichiarazioni 24 febbraio e 4 dicembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Buon Consiglio, in frazione Brusago del comune di Bedollo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 148. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1971, n. **183.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Fraternità magistrale », in Pescara.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Fraternità magistrale », in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 152. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cogoleto (Genova), a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, è risultato sprovvisto di una omogenea maggioranza interna e, pertanto, non è riuscito a provvedere alla elezione dei normali organi per la gestione della civica azienda.

Infatti, nella seduta dell'8 agosto 1970, il consiglio comunale dopo aver provveduto all'esame delle condizioni dei consiglieri eletti, rinviava ad altra seduta la elezione del sindaco e della giunta.

Dopo un formale invito rivolto dal prefetto, il consiglio comunale si riuniva il 24 settembre 1970, ma anche questa seduta riusciva infruttuosa in quanto, sia nella prima votazione che nella seconda ed in quella di ballottaggio, nessun candidato otteneva la prescritta maggioranza assoluta dei voti.

Nella successiva seduta del 2 ottobre 1970, veniva eletto soltanto il sindaco che, peraltro, non accettava la carica.

La mancata costituzione di stabili organi ordinari determinava gravi carenze nel funzionamento della civica azienda, con pregiudizievoli ripercussioni sull'andamento dell'attività amministrativa e dei servizi comunali e, in particolare, in ordine agli adempimenti relativi al bilancio di previsione per l'anno 1971, prescritti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla costituzione dei normali organi di amministrazione, con decreto 1° dicembre 1970, ha disposto d'ufficio la convocazione del civico consesso, per i giorni 11 e 18 dicembre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, rivolgendo ai singoli consiglieri formale diffida — regolarmente notificata — per la sollecita adozione dei suddetti provvedimenti, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 1915.

Nonostante la diffida, anche tali ultime sedute sono riuscite infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla elezione degli organi ordinari dell'ente, che è venuto, in conseguenza, a trovarsi in una situazione di totale carenza funzionale, pregiudizievole per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del menzionato articolo 323 — lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Cogoleto, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Berlingieri.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cogoleto (Genova) non ha provveduto alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 febbraio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cogoleto è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Francesco Berlingieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3976)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 20 e 27 ottobre 1970, si concludevano con esito negativo.

Il prefetto, pertanto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto n. 4888, in data 13 novembre 1970 — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 25 e 28 novembre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Poichè anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto, avuto anche riguardo al disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, che stabilisce termini inderogabili per la predisposizione e la approvazione del bilancio da parte dei competenti organi degli enti locali, riteneva opportuno disporre, con decreto n. 5291 in data 5 dicembre 1970, altre due convocazioni d'ufficio, di quel civico consesso, per i giorni 13 e 16 dicembre 1970, rivolgendo, nel contempo, formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta nonchè alla approvazione del bilancio 1971, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente e, conseguentemente, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 entro il termine previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Nicotera in ordine a precisi essenziali obblighi di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Bartolo Cianciolo.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) non è riuscito ad eleggere il sindaco e la giunta municipale e, conseguentemente, a provvedere alla deliberazione del bilancio 1971, trascurando, così, precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Bartolo Cianciolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1971.

Nuovo contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto-legge 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il regolamento per i biglietti di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 31 ottobre 1947, riguardante i distintivi ed i segni caratteristici del contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti di banca;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato da applicarsi sui biglietti della Banca d'Italia, le cui caratteristiche furono fissate con il decreto ministeriale 14 agosto 1947, è modificato; i relativi distintivi e segni caratteristici sono stabiliti come appresso:

« Il contrassegno di Stato è realizzato in forma circolare con diametro di mm. 18 circa. La parte esterna della zona circolare è delimitata da una cornice a quilloche, in posizione leggermente eccentrica rispetto al disco centrale.

La parte interna del contrassegno è divisa in due settori: in quello superiore è raffigurato il leone alato di San Marco, ripreso dall'altorilievo esistente sulla facciata del palazzo ducale di Venezia. In quello inferiore sono raffigurati gli stemmi delle altre tre Repubbliche marinare: Pisa, Genova, e Amalfi.

Un rigatino a tratteggio orizzontale completa il fondo ».

Il detto contrassegno sarà stampato in calcografia, sul solo recto dei biglietti, con inchiostri: bruno, verde oliva o rosso violaceo, da accostare alle intonazioni cromatiche dei diversi tagli di banconote.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui all'art. 1 verrà apposto sui biglietti della Banca d'Italia di nuovo tipo, mentre per quelli già in circolazione alla data del presente decreto restano in vigore tutti i riferimenti al contrassegno di Stato di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'accordo intervenuto fra la Federazione associazioni italiane alberghi e turismo e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILAMT-UIL e la FISNALCTA-CISNAL in data 7 agosto 1969, concernente l'abolizione a far tempo dalla data del 30 settembre 1970, del sistema del riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale contro le malattie, ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1970 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Siena (escluso il comune di Chianciano Terme).

Alberghi di 1ª categoria	
Personale di 1ª categoria	L. 120.000
Personale di 2ª categoria	» 100.000
Personale di 3ª categoria	» 88.000
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	
Personale di 1ª categoria	L. 110.000
Personale di 2ª categoria	» 93.000
Personale di 3ª categoria	» 80.000
Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	
Personale di 1ª categoria	L. —
Personale di 2ª categoria	» 82.000
Personale di 3ª categoria	» 75.000
Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria (piccoli alberghi, pensioni ex art. 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1962)	
Personale di 1ª categoria	L. —
Personale di 2ª categoria	» —
Personale di 3ª categoria	» 68.000

Note:

Le retribuzioni medie come sopra determinate, sono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Determinazione delle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica e scritto-grafica dell'esame di maturità professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'università;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Ritenuto che è opportuno determinare le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 maggio 1970, fra le quali indicare annualmente quella prescelta;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella concernente le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, citato nelle premesse.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica negli esami di maturità professionale.

Tipo di maturità professionale	Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica. Biologia e fisiologia umana.
Tecnico della cinematografia e della televisione	Letterature straniere. Organizzazione generale e tecnica della produzione. Tecniche professionali.
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnico della produzione e disegno. Fisica.
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica. Fisica.
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno. Fisica.
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio e tecnica amministrativa. Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica.
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica. Economia politica e scienza delle finanze. Lingua estera.
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali. Analisi della contabilità generale.
Tecnico per le attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera. Tecnologia alberghiera. Lingua estera.
Operatore turistico .	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica. Economia politica e turistica. Lingua estera.
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale. Storia dell'arte e del costume.
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale.
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione. Psicologia.

Il Ministro: MISASI

(4003)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Modificazione della tabella B annessa all'ordinanza ministeriale 15 aprile 1971 portante norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ritenuta la necessità di rettificare la tabella *B* annessa all'ordinanza 15 aprile 1971, nella parte concernente le materie tra le quali, per gli istituti della Valle d'Aosta, sono da scegliere le due materie oggetto del colloquio per l'esame di maturità magistrale;

Ordina:

La tabella *B* indicata nella premessa, per la parte relativa agli istituti della Valle d'Aosta, è modificata come segue:

Maturità magistrale	Pedagogia e filosofia. Lingua e lettere italiane. Lingua e lettere francesi. Scienze naturali, chimica e geografia.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

(4056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William J. Barnsdale, console generale degli U.S.A. a Firenze.

(3966)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Donald C. Lautz, console degli U.S.A. a Napoli.

(3967)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James Stromayer, console degli U.S.A. a Genova.

(3968)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 284, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 marzo 1967 dalla signora Maria Oppes, per l'annullamento del decreto 5 dicembre 1966 del provveditore agli studi di Sassari in punto ad esclusione della ricorrente dalla nomina a posti della carriera di concetto ed esecutiva di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1122, della decisione ministeriale n. 1717 e dell'ordinanza ministeriale 24 agosto 1965.

(3884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Gelatinexport »

L'esplosivo da mina denominato « Gelatinexport » che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Sequals è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3970)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 62-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 62-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Orlani Felice, con sede in Milano, piazza Premuda n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	854051	*Comune di Prata Sannita (Caserta)*	11.200
Consolidato 3,50 % (1906)	858773	Comune di Prata Sannita (Caserta)	100.000

(3929) Roma, addì 14 aprile 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 26 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,22	622,25	622,34	622,31	622,30	622,21	622,27	622,31	622,22	622,23
Dollaro canadese	617,15	616,90	617,25	616,95	616,30	617,15	616,85	616,95	617,15	616,75
Franco svizzero	144,67	144,67	144,75	144,70	144,60	144,66	144,685	144,70	144,67	144,66
Corona danese	83,07	83,07	83,08	83,07	83,10	83,05	83,065	83,07	83,07	83,07
Corona norvegese	87,29	87,28	87,31	87,31	87,20	87,28	87,305	87,31	87,29	87,30
Corona svedese	120,57	120,58	120,58	120,57	120,50	120,55	120,57	120,57	120,57	120,55
Fiorino olandese	172,81	172,74	172,86	172,795	172,70	172,80	172,78	172,795	172,81	172,75
Franco belga	12,53	12,538	12,5440	12,5385	12,53	12,53	12,5385	12,5385	12,53	12,53
Franco francese	112,79	112,81	112,90	112,83	112,80	112,77	112,835	112,83	112,79	112,80
Lira sterlina	1504,95	1505,05	1505,50	1505,15	1504,50	1504,98	1505,50	1505,15	1504,95	1505 —
Marco germanico	171,02	121,04	171,12	171,09	170,85	171 —	171,09	171,09	171,02	171 —
Scellino austriaco	24,09	24,05	24,105	24,1065	24,10	24,09	24,1075	24,1065	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,83	21,82	21,84	21,835	21,90	21,82	21,825	21,835	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9425	8,9455	8,95	8,94	8,9465	8,9455	8,94	8,94

Media dei titoli del 26 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	94,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
» 5 % (Città di Trieste)	95,075
» 5 % (Beni esteri)	91,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,40
» 5,50 % » » 1968-83	92,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1971

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,29	Franco belga	12,538
Dollaro canadese	616,90	Franco francese	112,832
Franco svizzero	144,692	Lira sterlina	1505,137
Corona danese	83.067	Marco germanico	171,09
Corona norvegese	87,307	Scellino austriaco	24,107
Corona svedese	120,57	Escudo portoghese	21,83
Fiorino olandese	172,787	Peseta spagnola	8,946

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 3 del 5 aprile 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a trentasei borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei gruppi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a cinque borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso per una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a sedici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a quarantacinque borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando di concorso a ventuno borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi nell'ambito delle ricerche di didattica matematica e istruzione assistita dal calcolatore.

Bando di concorso a sei borse di addestramento alla ricerca per laureati, da usufruirsi presso l'Istituto di elaborazione della informazione del Consiglio nazionale delle ricerche a Pisa, nell'ambito della convenzione Consiglio nazionale delle ricerche-E.N.I.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per tecnici, da usufruirsi presso l'Istituto di elaborazione della informazione del Consiglio nazionale delle ricerche a Pisa, nell'ambito della convenzione Consiglio nazionale delle ricerche-E.N.I.

(4055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli e colloquio, a quarantotto posti di assistente a cattedra di liceo artistico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che disciplina l'accesso ai ruoli degli assistenti alle cattedre di materie artistiche nei licei artistici;

Visto l'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplina i requisiti di ammissione ai concorsi per i ruoli dei docenti negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963, con cui sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente nei licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli e colloquio ai sottoindicati posti di assistente a cattedra di Liceo artistico.

Cattedre	Licei artistici	Posti messi a concorso	Titolari delle cattedre
Figura disegnata	Venezia	1	Gaspari prof. Luciano
Id.	Bologna	2	Tamagni prof. Giannino, Bacci prof. Edmondo
Id.	Torino	1	Terzolo prof. Carlo
Id.	Milano	1	De Amicis prof. Cristoforo
Id.	Roma	5	Miele prof. Francesco, Turcato prof. Giulio, Scialoia prof. Antonio, Ricci prof. Dante, Micheli Gigotti prof. Lorenzo
Id.	Napoli	1	Tatafiore prof. Guido
Ornato disegnato	Venezia	1	Barbisan prof. Giovanni
Id.	Milano	2	Lanaro prof. Riccardo, Bertucci prof. Giacomo
Id.	Bologna	2	Vignoli prof. Farpi, Mattioli prof. Carlo
Id.	Roma	4	D'Ardia prof. Lorenzo, Guzzi prof. Giuseppe, Godi prof. Goffredo, Colucci prof. Mario
Id.	Napoli	1	Cocchiglia prof.ssa Ida
Id.	Palermo	2	Malara prof.ssa Maria, Rosone prof. Giovanni
Ornato modellato	Torino	1	Garelli prof. Franco
Id.	Venezia	1	Comazzi prof. Luigi
Id.	Bologna	2	Pasqualini prof. Enzo, Tabaracci prof. Vittorio
Id.	Firenze	1	Ghermandi prof. Quinto
Id.	Roma	5	Lombardi prof. Giuseppe, Giaroli prof. Egidio, Ticò prof. Alcide, Venturini prof. Luigi, Amoroso prof. Giovanni
Id.	Napoli	1	Iandolo prof. Raffaele
Id.	Palermo	1	Bellini prof. Aroldo
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Venezia	1	Vianello Vos prof. Andrea
Id.	Bologna	1	Vignali prof. Luigi
Id.	Firenze	3	Baldi prof. Renato, Sollazzini prof. Giuliano, Mezzei prof. Velio
Id.	Carrara	1	Matelli prof Ottaviano
Id.	Roma	4	Mainardi prof. Luigi, Fanella prof. Alfredo, Mei prof. Marco, De Simoni prof. Luigi
Id.	Napoli	2	Cotugno prof. Giuseppe, Prantera prof. Domenico
Id.	Palermo	1	Zuddas prof. Paolo

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore ai 21 e non superiore ai 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che nel triennio trascorso abbiano rinunciato alla nomina loro spettante quali vincitori di concorso di insegnante in istituti di istruzione artistica della materia per la quale concorrono in base al presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta bollata, vanno indirizzate al liceo artistico sede del posto messo a concorso e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

Alle domande devono essere allegati i titoli di merito — titoli di studio, culturali, didattici, artistici ed ogni altro titolo che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 5 — nonchè un elenco dei medesimi, in triplice copia, firmato dal candidato.

Le domande di ammissione, corredate dai titoli di merito e dall'elenco, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non sono accolte nuove domande né accettati nuovi titoli di merito né consentite loro integrazioni regolarizzazioni o sostituzioni.

Non è ammesso riferimento a titoli presentati a qualsivoglia ufficio, compreso il liceo artistico per il quale si concorre.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è composta a norma dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

All'inizio dei lavori la commissione accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra i membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Prima di esaminare i titoli la commissione determina la relativa tabella di valutazione concernente: il punteggio massimo attribuibile all'insieme dei titoli e quello attribuibile al colloquio; il punteggio attribuibile a ciascun titolo in misura fissa o, dove ciò non sia possibile, quello massimo discrezionale; il punteggio minimo per l'insieme dei titoli ai fini dell'ammissione al colloquio e quello per il superamento del colloquio; il punteggio minimo per titoli e colloquio ai fini della possibilità dell'immissione nella terna.

I punteggi massimi per l'insieme dei titoli e per il colloquio devono essere equamente bilanciati. Il punteggio previsto per ogni specie di titolo deve essere tale da non risultare determinante ai fini dell'ammissione al colloquio, la quale invece deve risultare dal possesso di titoli di varie specie. Parimenti il punteggio minimo per l'eventuale immissione nella terna deve essere opportunamente maggiore della semplice somma dei minimi per l'ammissione al colloquio e per il relativo superamento.

La tabella di valutazione di cui al primo comma del presente articolo è subito affissa, con l'indicazione della data di affissione, all'albo del liceo artistico fino alla scadenza del termine indicato dal primo comma del successivo art. 8.

E' estratta a sorte la lettera da cui ha inizio seguendo l'ordine alfabetico dei candidati, tanto l'esame dei titoli che il colloquio.

Nei verbali va indicato ogni singolo titolo prodotto dal candidato e il punteggio ad esso attribuito. Per la sola produzione artistica, che la commissione valuta nel complesso con punteggio unico, può farsi riferimento all'elenco prodotto dal candidato ai sensi dell'art. 3, comma secondo, allegandone una copia ai verbali. Va altresì precisato nei verbali da quali commissari provengono i punti attribuiti ai titoli in misura non fissa ma discrezionale.

Art. 6

Il colloquio, che deve accertare l'attitudine didattica dei candidati, verte sul programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, i candidati vengono avvertiti, con un anticipo di almeno venti giorni, dal segretario della commissione giudicatrice, del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono sostenere il colloquio. Con lo stesso avviso vengono informati della votazione riportata per ciascun titolo ai sensi della tabella prevista dall'art. 5.

Nei verbali, la commissione precisa l'argomento del colloquio sostenuto dai singoli candidati e il voto ad essi attribuito da ciascun commissario.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione provvede all'affissione dell'elenco dei candidati esaminati nella stessa seduta, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 7.

La commissione conclude i propri lavori indicando i tre concorrenti meglio valutati fra coloro che hanno conseguito il punteggio minimo complessivo per l'immissione nella terna. La terna dei nomi è disposta in ordine alfabetico, con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Se per la determinazione della terna è necessario procedere allo spareggio dei candidati classificatisi a pari merito si fa ricorso ai criteri indicati nell'allegato *D*. A tal fine il segretario invita i candidati interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a documentare l'eventuale possesso dei requisiti di spareggio entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata.

La relazione dei lavori svolti riporta, oltre la terna suddetta, l'elenco alfabetico di tutti i candidati esaminati con l'indicazione dei voti attribuiti a ciascuno per l'insieme dei titoli e per il colloquio.

Art. 8.

La terna di cui al primo comma dell'art. 7 viene subito affissa, con l'indicazione della data di affissione, per quindici giorni allo albo del liceo artistico.

Durante l'affissione e nei quindici giorni successivi è data facoltà ai candidati di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — eventuali rilievi in ordine alla regolarità dei lavori svolti. Della concessione di tale facoltà è fatta menzione in calce all'avviso relativo alla terna.

Art. 9.

Non appena chiusi i lavori della commissione giudicatrice, il segretario invia al Ministero — Ufficio concorsi scuole medie — tutti i verbali, copia della tabella affissa ai sensi del terzo comma dell'art. 5, le minute delle lettere raccomandate di convocazione dei candidati al colloquio con le relative ricevute di ritorno, copia degli elenchi dei candidati affissi al termine delle sedute dedicate ai colloqui, le minute eventuali delle lettere raccomandate di cui al secondo comma dell'art. 7 con le relative ricevute di ritorno, la relazione dei lavori svolti, copia dell'avviso relativo alla terna affisso ai sensi dell'art. 8.

Decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso, li approva. Un estratto della relazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Dopo l'approvazione degli atti del concorso il Ministero Ispettorato per l'educazione artistica — invita il professore titolare della cattedra per cui si concorre a designare l'idoneo ternato da nominare. La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *E*, nel termine di trenta giorni dall'apposito invito dell'ispettorato anzidetto.

Art. 11.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti presso il liceo artistico per sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui all'art. 9. Scaduti i sei mesi il liceo, prima di procedere alla restituzione, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie.

Fatta eccezione per il vincitore e i ternati, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1971
Registro n. 16, *foglio n.* 233

ALLEGATO *A*

ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si accumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati temporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

N. B. — In considerazione della sua specialità il beneficio di cui alla lettera *a*) non soggiace al limite di 45 anni previsto dalla lettera *c*) e all'assorbimento previsto dalla lettera *e*).

ALLEGATO *B*

(Modello della domanda di ammissione
su carta bollata)

Al Liceo artistico di

Il sottoscritto . nato il .
a . (provincia .) chiede di essere ammesso al concorso al posto di assistente alla cattedra di
. di cui è titolare il prof.

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

4) Il candidato deve indicare il numero del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

1. — Disegno geometrico, prospettiva e elementi di architettura.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria sia, infine, attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione sulle forme storiche dell'architettura, integrando la esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

2. — Figura disegnata e ornato disegnato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno ornato nelle diverse classi del liceo artistico.

3. — Figura e ornato modellato.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, della formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporré i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

ALLEGATO *D*

CRITERI DI SPAREGGIO

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *E*

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento e riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

f) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre il solo documento di cui alla lettera *b*), nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

(3904)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Roma, si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Roma con inizio il giorno 6 maggio 1971, alle ore 9.

(4054)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, tra l'altro, prevede al capitolo 1055 la spesa di L. 400.000.000 per « spese per studi, indagini e rilevazioni »;

Ritenuto che l'acquisto di tesi di laurea di alto livello in materie interessanti la programmazione economica risponde alle esigenze proprie delle funzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed a criteri di economicità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 1055 per l'esercizio 1971.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1971
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 288

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI

Art. 1.

E' indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di lire 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1969-1970 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1970-1971.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia ed entro e non oltre il 31 dicembre 1971 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

a) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

b) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: GIOLITTI

(4000)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire esclusivamente presso gli uffici aventi sede nel Lazio.

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. Tutti i posti messi a concorso sono da conferire esclusivamente presso gli uffici aventi sede nel Lazio.

Dei predetti posti:

cinque sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale del ruolo dell'esercizio per gli uffici locali;

dieci sono riservati, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili, per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e per i mutilati ed invalidi del lavoro e invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico e aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate.

Per l'espletamento della prova pratica potranno essere aggregati alla commissione, quali membri aggiunti, esperti in dattilografia, anche estranei all'amministrazione statale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 9.
Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica obbligatoria e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica obbligatoria ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica obbligatoria e di quello riportato nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 25 luglio 1971, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

a Milano, per i candidati del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia, della Liguria, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e dell'Emilia-Romagna;

a Roma, per i candidati della Toscana, delle Marche, del Lazio, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise;

a Napoli, per i candidati della Campania e della Basilicata;

a Bari, per i candidati della Puglia;

a Catanzaro, per i candidati della Calabria;

a Palermo, per i candidati della Sicilia;

a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta.

Almeno dieci giorni prima di quello (25 luglio 1971) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli

I candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica obbligatoria ed il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale, divisione 2ª. sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuta l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra. dovranno produrre l'orignale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati, gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre ovvero un attestato dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copra integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione competente;

z) i figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione, dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione p.t.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze previste dall'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti da data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, con le stesse modalità previste dal precedente art. 5, all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in

prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di coadiutore.

I medesimi saranno tutti assegnati presso gli uffici aventi sede nel Lazio e non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivatamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 febbraio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Registro n. 17 Poste, telegr. telef., foglio n. 400

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Componimento in lingua italiana su tema di carattere generale.

Colloquio

a) Aritmetica:

Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado;

b) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi;

c) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia;

d) Lineamenti sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

e) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

f) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

Prova pratica obbligatoria di dattilografia

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano stampato o dattiloscritto scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo. Una copia del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella assegnazione del voto la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (numero del codice di avviamento postale . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione, compresa nei limiti territoriali di cui all'art. 1 del bando;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità . ., ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3870)

Concorso per esami a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché degli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a numero centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti:

cinque sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale del ruolo dell'esercizio per gli uffici locali;

trentasei sono riservati, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso, sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949 n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età e aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico od aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale della quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di vaziazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'Amministrazione statale, per le materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica obbligatoria e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica obbligatoria ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica obbligatoria e di quello riportato nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 15 luglio 1971, alle ore 8, presso le seguenti sedi.

a Milano, per i candidati del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia, della Liguria, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e dell'Emilia-Romagna;

a Roma, per i candidati della Toscana, delle Marche, del Lazio, dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna;

a Napoli, per i candidati della Campania, della Basilicata, della Puglia, della Calabria e della Sicilia.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta.

Almeno dieci giorni prima di quello (15 luglio 1971) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (aplicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica obbligatoria ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5 all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescrita dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro -

Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione di pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati e invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione, dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Sato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle teleco-

municazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2) 3) 4) 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore tecnico di officina postelegrafica.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Eventuali trasferimenti dei vincitori dalla sede di prima assegnazione saranno attuati con l'osservanza dei criteri stabiliti a norma dell'art. 26 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 febbraio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Registro n. 17 Posta telegr. telef., foglio n. 398

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Composizione di cultura generale.

Colloquio

1) Matematica:

a) le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari - Potenze - Proporzioni - Calcoli percentuali - Radice quadrata;

b) operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale. Equazioni di primo grado ad una incognita;

c) rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli - Circonferenza e cerchio - Teorema di Pitagora - Misure della superficie, delle figure poligonali e del cerchio - Misure della superficie e dei volumi del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera;

2) Elementi di tecnologia meccanica: Metalli, leghe, trattamenti termici, saldature, principali macchine utensili;

3) Elementi di elettrologia: Tensioni e correnti continue - Resistenza - Legge di Ohm - Condensatori - Correnti alternate - Elettromagnetismo;

4) Elementi di contabilità generale dello stato (limitatamente ai capitoli V, VI, VII, titolo II della legge 18 novembre 1923, n. 2440);

5) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Prova pratica obbligatoria

Schizzo dal vero, in scala e lavorazione al banco di un pezzo meccanico semplice di cui si dà campione.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . . . (numero di codice di avviamento postale . . . .)
chiede di essere ammesso al concorso per esame a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . conseguito presso . in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . (4);

f) di esser disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3871)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli il giorno 14 giugno 1971 presso l'infermeria autonoma militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non devono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre: a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina a tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero

della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali - e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1971
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 325

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente
(Approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503)

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consistono di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatare i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per l'idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe [o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2)]; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) . . . .; di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(3973)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 - n. 10) del bando di concorso di cui alle premesse le parole « l'esame orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema su un argomento di microbiologia generale.

B) *Prova pratica*:

Prova pratica vertente su un argomento di istologia e istopatologia.

C) *Colloquio*:

Colloquio mirante ad accertare la cultura generale del candidato in campo scientifico e tecnico, con particolare riguardo alle materie della prova scritta e pratica, nonchè la conoscenza di due lingue straniere, scelte dal candidato tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

Il colloquio verterà altresì sull'ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 28 e 29 maggio 1971, rispettivamente alle ore 8,30 e 8.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola « Assistente » è sostituita da « Aiuto ».

Art. 7.

All'art. 13, primo comma, del bando di concorso indicato in premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 18

(3971)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto medico provinciale n. 105019 del 13 ottobre 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona;

Considerata la necessità di costituire la commissione giudicatrice del concorso sopra citato, essendo venuto meno il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dalla giunta municipale del comune di Verona;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona, bandito con decreto medico provinciale n. 105019 del 13 ottobre 1970.

Detta commissione si compone delle seguenti persone:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

But dott. Antonio, vice prefetto vicario presso la prefettura di Verona;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Padova;

Dal Palù prof. Cesare, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Trieste;

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Negri dott. Ugo, ufficiale sanitario del comune di Padova.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Padova non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, all'albo della prefettura di Verona e del comune interessato.

Verona, addì 11 marzo 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(3941)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2072 dell'11 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1969;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4131 del 14 novembre 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. De Laurentiis Lino	punti 64,51	su 120
2. Meschini Edmondo	» 63,53	»
3. Pompei Edmondo	» 60,36	»
4. Cernera Giuseppe	» 53,39	»
5. Genua Giuseppe	» 48,91	»
6. Salini Sante	» 43,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Teramo, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1668 del 7 aprile 1971, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1969, di cui al bando n. 2072 dell'11 giugno 1970;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni delle aziende private;

Visto l'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica chirurgica a fianco di ciascuno indicata:

1) De Laurentiis Lino: 2ª condotta di Teramo;
2) Meschini Edmondo: 4ª condotta di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Teramo, addì 7 aprile 1971

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3942)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4020 del 16 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso ad un posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma;

Visto il proprio decreto n. 6541 del 26 settembre 1970, con il quale è stato integrato l'art. 1 del predetto bando di concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Novaretto Claudio . . . . punti 136,58

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 13 marzo 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4020 del 16 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso ad un posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma;

Visto il proprio decreto n. 6541 del 26 settembre 1970, con il quale è stato integrato l'art. 1 del predetto bando di concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma:

1) Novaretto Claudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 13 marzo 1971

Il medico provinciale: ROBERTI

(3889)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA - CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Massa-Carrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 247/14.9.13 del 27 marzo 1970, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Zeri vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 703 in data 29 agosto 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontrata la regolarità e legittimità dei medesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969:

1. Melli Oreste .	punti	70,03
2. Magi Lucio	»	57,85
3. Marmo Giuseppe .	»	51,50
4. Bicchielli Luigi	»	50,50
5. Doveri Carlo .	»	50,00
6. Ciocchetti Mario .	»	44,50

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Massa, addì 6 aprile 1971

Il veterinario provinciale: Di Blasio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 318/14.9.13 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Oreste Melli e dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Zeri vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1969.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Massa, addì 6 aprile 1971

Il veterinario provinciale: Di Blasio

(3943)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° aprile 1971, n. 5.
Interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere ed agevolare l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività, nonché il sorgere di nuove iniziative nel settore delle attività artigiane, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese, i consorzi e le cooperative artigiane, anche indipendentemente dall'accensione di appositi mutui presso Istituti di credito.

In ogni caso le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per:

a) spese per l'ammodernamento tecnologico ed il potenziamento delle attrezzature necessarie all'attività artigiana, nonché per le opere murarie di miglioramento o adattamento dei laboratori;

b) spese di impianto o di ristrutturazione dell'impresa che concernano, con l'eventuale acquisto, ammodernamento o potenziamento delle attrezzature, l'acquisto, l'ampliamento o la costruzione di locali ad uso laboratorio artigiano, compresa l'acquisizione dei terreni relativi e delle eventuali aree di servizio; spese per la formazione di scorte in connessione con altri investimenti di cui alla presente lettera *b*).

In caso di acquisizione del terreno occorrente per la costruzione del laboratorio, nonché per l'eventuale area di servizio, la relativa spesa potrà essere riconosciuta in misura non superiore al 15 % dell'importo ammesso per l'esecuzione delle opere murarie, impianti e servizi relativi. La spesa per la formazione di scorte potrà essere riconosciuta entro il limite massimo del 25 % della spesa ritenuta ammissibile per gli altri investimenti di cui alla presente lettera *b*).

Art. 4.

I contributi possono essere concessi nella misura annua massima del 4 % della spesa riconosciuta ammissibile a sensi dei commi seguenti.

Per le spese contemplate dalla lettera *a*) del precedente articolo 3, i contributi possono essere concessi su una spesa ammissibile minima di lire 1.000.000 e massima di lire 8.000.000 per un periodo massimo di cinque anni.

Per le spese contemplate alla lettera *b*) del precedente articolo 3, i contributi possono essere concessi su una spesa complessiva massima di lire 30.000.000 per un periodo massimo di dieci anni.

Per i consorzi e le cooperative artigiane i limiti massimi di spesa ammissibile, di cui al secondo ed al terzo comma, sono elevati rispettivamente a lire 12.000.000 ed a lire 45.000.000.

Art. 5.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'artigianato, corredate, oltre che degli elementi comprovanti il tipo

e l'entità della progettata iniziativa, del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

Non possono essere accolte le domande relative ad opere iniziate o ad acquisti effettuati anteriormente alla presentazione delle domande stesse.

Art. 6.

La giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 7, delibera la concessione del contributo determinandone l'ammontare annuo e la durata, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile.

I beneficiari del contributo dovranno provvedere alla esecuzione delle opere o all'effettuazione degli acquisti preventivati nel termine rispettivamente di un anno o di due anni dalla data di concessione del contributo, a seconda che si tratti di investimenti previsti dalla lettera *a*) o dalla lettera *b*) del precedente articolo 3, pena la revoca del contributo stesso. Il termine potrà essere prorogato dalla giunta provinciale per non più di sei mesi.

Art. 7.

Il parere sulle domande di contributo sarà espresso da una commissione così composta:

a) l'Assessore provinciale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il rappresentante degli artigiani in seno alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) due rappresentanti designati dalla commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana;

d) un esperto designato dal centro provinciale per la produttività.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

La commissione è nominata ogni biennio con deliberazione della giunta provinciale.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 8.

I contributi sono corrisposti in due semestralità scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. La corresponsione ha inizio dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere o dell'effettuazione degli acquisti. Con il primo versamento verranno corrisposte anche le semestralità eventualmente maturate tra la data di concessione del contributo e quella dell'accertamento.

Qualora in sede di accertamento venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, e comunque non inferiore al minimo previsto dall'art. 4, secondo comma, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 9.

Qualora sia stato acceso un mutuo presso un Istituto di credito, il contributo, anziché al beneficiario, può, su richiesta di quest'ultimo, essere corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Nell'ipotesi di morte del titolare dell'impresa beneficiaria, il contributo continua ad essere corrisposto, sempreché la gestione dell'impresa artigiana venga assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, oppure l'azienda venga rilevata da soggetti aventi i requisiti per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Salvo il disposto del comma precedente, il contributo viene a decadere dal momento della cessazione dell'impresa.

Art. 10.

Possono ottenere i contributi di cui alla presente legge, anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5, le imprese, i consorzi e le cooperative artigiane, le cui domande di contributo, presentate ai sensi delle leggi provinciali 7 novembre 1960, n. 18 e 26 agosto 1966, n. 10, e successive modificazioni, non siano state accolte per esaurimento dei relativi stanziamenti, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Per i fini di cui alla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 70.000.000 annui per la durata di anni 10, a partire dall'esercizio finanziario 1970.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di lire 70.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

All'onere annuo, valutato in lire 300.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971 e successivi, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, provvedendo con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 13.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 - Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 70.000.000 —

Di nuova istituzione:

Cap. 580 - Cat. X - Fondo per interventi a favore dell'artigianato . . . . L. 70.000.000 —

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3893)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.